Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **ROMA - Sabato, 27 agosto 1927 - ANNO V** — **Numero 198**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI.**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1773.

LEGGE 7 luglio 1927, n. 1491.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la importazione in franchigia di seme di lino destinato alla semina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la importazione in franchigia di seme di lino destinato alla semina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1774.

LEGGE 7 luglio 1927, n. 1492.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 agosto 1926, numero 1482, col quale si dà facoltà al Ministro per le finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, col quale si dà facoltà al Ministro per le finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1775.

LEGGE 7 luglio 1927, n. 1493.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1926, n. 1017, che modifica il regime doganale dei prodotti della pelliceria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge del 18 giugno 1926, n. 1017, che modifica il regime doganale dei prodotti della pellicceria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1776.

LEGGE 7 luglio 1927, n. 1494.

Conversione in legge del R. decreto 5 giugno 1926, n. 956, che proroga, fino al 30 giugno 1927, il divieto di esportazione del frumento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto del 5 giugno 1926, n. 956, che proroga, fino al 30 giugno 1927, il divieto di esportazione del frumento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1777.

LEGGE 7 luglio 1927, n. 1495.

Conversione in legge del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1923, che provvede ad unificare, coordinare ed integrare le disposizioni relative ai divieti di importazione e di esportazione di carattere economico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1923, che provvede ad unificare, coordinare ed integrare le disposizioni relative ai divieti di importazione e di esportazione di carattere economico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1778.

LEGGE 7 luglio 1927, n. 1496.

Conversione in legge del R. decreto 25 ottobre 1926, n. 1882, che aumenta per l'anno 1926 il contingente di esportazione per le pelli grezze di vitello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 25 ottobre 1926, numero 1882, che aumenta per l'anno 1926 il contingente di esportazione per le pelli grezze di vitello.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1779.

LEGGE 5 agosto 1927, n. 1497.

Conversione in legge del R. decreto 20 febbraio 1927, n. 280, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto e alla sistemazione di una piazza d'armi in Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 20 febbraio 1927, n. 280, che approva la convenzione stipulata il 7 dicembre 1926 tra il Ministero dell'aeronautica, il Ministero della guerra e il comune di Ferrara, relativa all'impianto di un aeroporto e alla sistemazione di una piazza d'armi in Ferrara.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1780.

LEGGE 24 aprile 1927, n. 1498.

Conversione in legge del R. decreto 16 settembre 1926, numero 1636, relativo alla revisione ed all'assetto definitivo del ruolo ingegneri del Regio corpo del Genio aeronautico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 16 settembre 1926, n. 1636, relativo alla revisione ed all'assetto definitivo del ruolo ingegneri del Regio corpo del Genio aeronautico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1781.

LEGGE 24 aprile 1927, n. 1499.

Conversione in legge del R. decreto 9 luglio 1926, n. 1276, che apporta alcune modifiche al decreto Commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del Corpo equipaggi della Regia aeronautica e sua composizione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 9 luglio 1926, n. 1276, che apporta alcune modifiche al decreto Commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del Corpo equipaggi della Regia aeronautica e sua composizione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1782.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 luglio 1927, n. 1502.

Provvedimenti sul servizio del chinino di Stato, e sulla erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare alcune disposizioni contenute nel citato testo unico, concernenti specialmente l'erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Nostro Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione di vigilanza sul servizio del chinino di Stato, di cui all'art. 171 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è soppressa.

I prezzi dei sali di chinino per lo spaccio al pubblico e quelli di favore per la vendita agli enti pubblici e privati, che ne fanno la gratuita distribuzione, a norma e per gli effetti delle disposizioni di legge contro la malaria, sono determinati con decreto del Ministro per le finanze, emesso di accordo col Ministro per l'interno.

Spetta al Ministero dell'interno di dar parere sui quesiti che nell'interesse del servizio del chinino gli fossero sottoposti dal Ministero delle finanze.

Art. 2.

Il capitolo e relativo stanziamento sotto la denominazione « sussidi e premi per diminuire le cause della malaria », da determinarsi annualmente con la legge del bilancio, sarà trasferito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1927-1928, dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

All'erogazione dei sussidi e premi per diminuire le cause della malaria, a norma delle disposizioni vigenti, provvederà il Ministero dell'interno.

Le somme non impegnate alla fine dell'esercizio finanziario saranno conservate ai residui e potranno essere erogate negli esercizi successivi.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre le necessarie variazioni negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze e del Ministero dell'interno.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è altresì autorizzato a disporre le variazioni nel conto dei residui degli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze e del Ministero dell'interno per il trasferimento a questo delle somme conservate tra i residui del capitolo 332 dello stato di previsione delle Finanze per l'esercizio finanziario 1926-1927 e che risulteranno disponibili al 30 giugno 1927.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 201. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1783.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1412.

Approvazione della convenzione aggiuntiva con la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda, relativa all'assorbimento di impianti telefonici esercitati da minori concessionari nella prima zona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 505 del 23 aprile 1925, approvante la convenzione con la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda, per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella prima zona;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399, e successive modificazioni, e i Regi decreti-legge 5 aprile 1925, n. 431, e 3 gennaio 1926, n. 36, convertiti rispettivamente nelle leggi 21 marzo 1926, n. 597, e 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi in data 18 marzo 1927 circa l'opportunità di consentire alla predetta Società di assorbire i rimanenti impianti telefonici, situati nella prima zona, esercitati da concessionari minori;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione aggiuntiva, stipulata in data 6 luglio 1927 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda dall'altra, per lo assorbimento di impianti telefonici esercitati da minori concessionari nella prima zona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 133. — FERRETTI.

Convenzione.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1927 - V dell'êra fascista - il 6 luglio, in Roma, nella sede della Direzione generale delle poste e dei telegrafi in via del Seminario, avanti a me Santini dott. Mario, funzionario rogante dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e alla presenza dei signori comm. dott. Giuseppe Capanna, segretario generale dell'Azienda detta, e commendator Giovan Battista De Seta, capo ufficio nell'Azienda stessa, testimoni cogniti ed idonei, sono comparsi:

da una parte: il gr. uff. comandante prof. Giuseppe Pession, direttore generale delle poste e dei telegrafi, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, e il grand'ufficiale dott. Nicola Muratore, direttore capo divisione al Ministero delle finanze, in rappresentanza del Ministero stesso;

e dall'altra parte:

1° il sig. ing. Pio Venturini, in rappresentanza — come da procure allegate — dei seguenti esercenti del servizio telefonico ad uso pubblico:

1. Sig. Domenico Bertetto (Rivarolo Canavese),
2. Società elettrica valsassinese (Valsassina),
3. Società telefonica del Garda,
4. Società telefonica sanstefanese,
5. Azienda municipale di Voghera,
6. Comm. Adolfo Pagliotti (Cuorgnè),
7. Signora Bisetti Caterina (Galliate),
8. Signora Ballara Maria ved. Gili (Novara ed estensioni),
9. Società telefonica cisalpina,
10. Comune di Bra (Bra ed estensioni),
11. Società elettrica di Valle Lumezzane,
12. Società telefonica comense Alta Lombardia,
13. Società telefonica Alta Italia (Casalmaggiore);

2° il comm. avv. Salvatore Pugliese, in rappresentanza dell'Unione telefonica italiana, come da procura allegata (n. 14);

3° il cav. ing. Gustavo Palestrino, in rappresentanza della S.T.I.P.E.L. (Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda), come da procura allegata (n. 15);

i quali hanno dichiarato e convenuto quanto appresso:

Art. 1.

I predetti esercenti, legalmente rappresentati dal signor ing. Pio Venturini e dal sig. avv. Salvatore Pugliese, dichiarano di rinunciare, come effettivamente rinunciano, dalla data di cui all'articolo seguente, a tutte le concessioni per l'impianto e l'esercizio del servizio telefonico ad uso pubblico ottenute in virtù dei decreti Ministeriali a suo tempo emessi: e ciò a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 52 e dell'art. 54 della convenzione principale stipulata fra il Ministero delle comunicazioni e la S.T.I.P.E.L. il 1° aprile 1925 (repertorio n. 1472).

Art. 2.

Gli impianti telefonici di cui alle concessioni rinunciate vengono compresi fra quelli di cui all'art. 1 della citata convenzione 1° aprile 1925 e sono dati in concessione alla S.T.I.P.E.L., a decorrere dal 1° luglio 1927, alle medesime condizioni e a tutti gli effetti di essa convenzione principale.

Art. 3.

La S.T.I.P.E.L. corrisponderà allo Stato la somma di L. 3,700,000 ai sensi dell'art. 8 e a norma degli articoli 55 e 61 della citata convenzione 1° aprile 1925.

Richiesto, ho ricevuto quest'atto e, dopo averne data lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti in presenza dei testimoni ed averne da esse avuta dichiarazione che il medesimo è conforme alla loro volontà, tutti gli intervenuti lo sottoscrivono con me.

Quest'atto, scritto da me, occupa pagine tre e righe tre di un sol foglio.

Giuseppe Pession.
Muratore Nicola fu Dionisio.
Ing. Pio Venturini, n. n.
Avv. Salvatore Pugliese, n. n.
Ing. Gustavo Palestrino.
Giuseppe Capanna, teste.
Giovanni Battista De Seta, teste.

Mario Santini, ff. notaio.

Registrato a Roma il 12 agosto 1927 - Anno V - ufficio atti pubblici, libro 674, volume 452. *Gratis.*

Il procuratore superiore: *Brescia.*

Numero di pubblicazione 1784.

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1507.

Riunione dei comuni di Ballabio Inferiore e di Ballabio Superiore in un unico Comune denominato « Ballabio ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Ballabio Inferiore e di Ballabio Superiore, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato « Ballabio ».

Art. 2.

Le condizioni di tale unione saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 206. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1785.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1371.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Porpora », in Cefalù.

N. 1371. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « Porpora », in Cefalù, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1786.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1372.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Matteo Spinelli », in Giovinazzo.

N. 1372. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « Matteo Spinelli », in Giovinazzo, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1787.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1386.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Pietro Cuppari », in Iesi.

N. 1386. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Pietro Cuppari », in Iesi, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1788.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1390.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del liceo-ginnasio pareggiato « Nazareno », in Roma.

N. 1390. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del liceo-ginnasio pareggiato « Nazareno », in Roma, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1927 - Anno V

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1927.

Proroga del termine assegnato per il compimento dei suoi lavori alla Commissione per la temporanea gestione della Congregazione di carità e dell'Asilo infantile di Campiglia Marittima.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1927, con il quale si prorogava fino al 31 maggio 1927 il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, alla Commissione inca-

ricata, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione della Congregazione di carità e dell'Asilo infantile di Campiglia Marittima;

Vista la proposta del prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare alla Commissione una ulteriore proroga del termine suaccennato;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato alla predetta Commissione per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 30 novembre 1927.

Il prefetto di Livorno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 agosto 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: SUARDO.

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1927.

Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Napoli approvato con R. decreto 7 maggio 1899; nonchè l'elenco suppletivo approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916;

Visto lo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Napoli compilato dall'ufficio del Genio civile;

Visti gli articoli 3 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, numero 2161, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema di elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Regia prefettura di Napoli;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso elenco suppletivo nel Foglio degli annunzi legali della provincia;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali e dell'eseguito deposito e avverta gl'interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nello stesso termine potrà produrre osservazione anche la Deputazione provinciale di Napoli;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro: GIURIATI.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Napoli.

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	Vallone Senga del Furore o Schiatro e suoi affluenti	Mar Tirreno	Agerola	Dalle origini al confine con la provincia di Salerno comprese tutte le sorgenti sgorganti nei relativi bacini imbriferi	Include i nn. 32 e 33 dell'elenco principale approvato con R. decreto 7 maggio 1899 - Passa indi in provincia di Salerno fino alla foce e vi figura nell'elenco
2	Vallone Le Frocecetto e suoi affluenti	S. Marco	Agerola Pimonte Gragnano	Dalle origini al suo sbocco nel vallone S. Marco, comprese tutte le sorgenti sgorganti nei relativi bacini imbriferi	Include il n. 20 dell'elenco principale approvato con R. decreto 7 maggio 1899
3	Torrente S. Nicola dei Miri e suoi affluenti	S. Marco	Gragnano Pimonte	Dalle origini al suo sbocco nel vallone S. Marco comprese tutte le sorgenti sgorganti nei relativi bacini imbriferi	Include il n. 21 dell'elenco principale approvato con R. decreto 7 maggio 1899
4	Vallone Spelonca e suoi affluenti	Mar Tirreno	Vico Equense	Dalle origini alla foce al mare comprese tutte le sorgenti sgorganti nei relativi bacini imbriferi	
5	Rivo Conca e Rivo dei Vergini e loro affluenti	Rivo d'Arco ed acqua del Mito	Vico Equense	Dalle origini al suo sbocco nel Rivo d'Arco comprese tutte le sorgenti sgorganti nei relativi bacini imbriferi	

Il Ministro: GIURIATI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 26 agosto 1927 - Anno V

Francia	71.99	Oro	354.32
Svizzera	354.12	Belgrado	32.50
Londra	89.279	Budapest (pengo)	3.20
Olanda	7.37	Albania (Franco oro)	356 —
Spagna	309.17	Norvegia	4.74
Belgio	2.56	Svezia	4.93
Berlino (Marco oro)	4.37	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.585	Danimarca	4.92
Praga	54.50	Rendita 3,50 %	70.65
Romania	11.35	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Russia (Cervonetz)	95.75	Rendita 3 % lordo	39.50
Peso argentino oro	17.82	Consolidato 5 %	82.25
Peso argentino carta	7.84	Obbligazioni Venezie 3,50 %	67.70
New York	18.363		
Dollaro Canadese	18.36		

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Besenzone, in provincia di Piacenza, con decreto 20 agosto 1927 sono state estese al territorio di detto Comune le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Agnone, in provincia di Campobasso, con decreto 22 agosto 1927 sono state estese al territorio di detto Comune le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Mallare, in provincia di Savona, con decreto 22 agosto 1927 sono state estese al territorio di detto Comune le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Mondovì, in provincia di Cuneo, con decreto 22 agosto 1927 sono state estese al territorio di detto Comune le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 18 agosto 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Castelnuovo Valsugana, provincia di Trento, con orario limitato di giorno.

BANDI DI CONCORSO

GOVERNO DELLA TRIPOLITANIA

Concorso per l'assegnazione della farmacia municipale di Tripoli.

E' aperto il concorso per l'assegnazione d'una farmacia già esistente in Tripoli, Corso Vittorio Emanuele III, ora appartenente al municipio di Tripoli che ha deliberato di rinunciare ad esercitarla.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Governo — Direzione affari civili e politici — entro il 15 ottobre 1927 domanda di ammissione al concorso su carta da bollo di L. 2 accompagnata dai seguenti titoli e documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana, metropolitana o libica;

b) atto di nascita da cui risulti la maggiore età del richiedente;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) laurea in chimica e farmacia ovvero diploma in farmacia, conseguiti in università, istituti o scuole a ciò autoirzzati nel Regno, ovvero conseguiti all'estero e riconosciuti;

e) certificato attestante l'iscrizione nell'albo di un Ordine provinciale dei farmacisti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 10 luglio 1910, n. 455;

f) certificato di moralità;

g) certificato di deposito provvisorio cauzionale di L. 30,000 presso la Regia sezione di tesoreria di Tripoli.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda; quelli di cui alle lettere *a*), *b*) ed *f*) debbono essere debitamente legalizzati.

L'assegnazione della farmacia avrà luogo entro il 31 ottobre 1927 con decreto Governatoriale sulla base delle proposte che saranno fatte da una apposita Commissione giudicatrice dei titoli degli aspiranti, presieduta dal Segretario generale del Governo.

Il vincitore del concorso dovrà rilevare dal municipio di Tripoli, a termine della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie e del regolamento relativo approvato con R. decreto 13 luglio 1914, n. 829, gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico contenuti nella farmacia o in locali annessi, il cui valore vien fatto ascendere a circa L. 380,000, salvo determinazione del prezzo a norma di legge. Metà di tale prezzo dovrà essere versato al municipio di Tripoli all'atto della consegna, tenuto conto del deposito cauzionale che verrà svincolato a favore del Municipio, e l'altra metà verrà pagata in 12 rate mensili uguali posticipate con l'interesse uguale al saggio ufficiale di sconto. Il prezzo potrà essere anche pagato integralmente all'atto della consegna della farmacia. Sarà tenuto conto dalla Commissione giudicatrice delle migliori condizioni e delle migliori garanzie che i vari candidati offriranno per il pagamento di questa seconda metà del prezzo.

L'apertura e l'esercizio della farmacia saranno regolati dalle disposizioni del R. decreto 26 maggio 1922, n. 941, relativo all'esercizio delle farmacie nella Tripolitania e nella Cirenaica nonchè delle leggi e regolamenti ivi citati (art. 10).

Per informazioni e chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi a questo Governo o direttamente al municipio di Tripoli.

Tripoli, 20 agosto 1927 - Anno V

Il reggente del Governo: GRAZIANI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.